

CONVENZIONE OPERATIVA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E L'USRC – UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 POSTI PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA CIVILE, EDILE-ARCHITETTURA, AMBIENTALE (Ph.D.ICEAA) E DI N. 1 POSTO PER IL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA E SCIENZE DELL'INFORMAZIONE (DOCTORAL PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - ICT) - XXXVIII CICLO

L'Università degli Studi dell'Aquila (qui di seguito denominata “**Università**” o “**Ateneo**”), C.F. 01021630668, con sede in L'Aquila, Palazzo Camponeschi, Piazza Santa Margherita, 2 - 67100 L'Aquila, rappresentata dal Prof. Edoardo Alesse, Rettore

E

L'USRC – Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (qui di seguito denominato “**Ente**”), C.F. 93068570667, sede legale in Fossa (AQ), 67020 - Villaggio San Lorenzo, Piazza Gemona n. 1, rappresentato dal legale rappresentante dell'Ente, Titolare dell'USRC, Ing. Raffaello Fico,

qui di seguito anche denominate congiuntamente le “**Parti**”

PREMESSO

- che l'Università ha attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale della durata di tre anni;
- che con D.M. 351 del 9 aprile 2022 sono state attribuite all'Ateneo n. 12 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di corsi di dottorato accreditati ex DM 45/2013 - XXXVII ciclo, anno accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 - XXXVIII ciclo, anno accademico 2022/2023, a valere sul PNRR, Missione 4, componente 1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università*” - Investimento 4.1 “*Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale*”;
- che tale intervento mira nello specifico ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle Amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale;
- che le predette borse saranno finanziate, nella misura di € 60.000 per ciascuna borsa con i fondi del PNRR;
- che gli interventi oggetto del finanziamento di cui al D.M. 351/2022 dovranno essere:
 - a. coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241, con la strategia generale e la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
 - b. orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e target eventualmente assegnati all'Investimento 4.1 nei termini stabiliti dal PNRR;
 - c. conformi al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'art.17 del regolamento (UE) 2020/852 in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

- d. idonei ad affrontare e colmare le disuguaglianze di genere;
- e. a sostegno della partecipazione di donne e giovani, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni), modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, relativamente alla gestione del PNRR;
- che l'Università e l'Ente, in data 30 marzo 2021, hanno stipulato un Accordo Quadro finalizzato alla promozione ed al coordinamento di progetti di ricerca nell'ambito delle tematiche della ricostruzione e sviluppo del territorio dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il quale prevede che l'attuazione delle iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità da esso previste avvenga mediante la stipula di specifiche convenzioni operative;
- che l'Ente è interessato in particolare ai seguenti studi:
 1. "Infrastrutture urbane intelligenti e sostenibili nei borghi storici del Cratere sismico 2009: modelli e soluzioni a basso impatto ambientale per l'innovazione tecnologica nella realizzazione, manutenzione e gestione di reti e servizi nei centri storici";
 2. "Borghi smart: innovazione tecnologica e digitale di reti e servizi a cittadini ed operatori economici per la gestione intelligente delle risorse e lo sviluppo sostenibile del capitale territoriale del Cratere sismico 2009";
 3. "Mobilità lenta nel Cratere sismico 2009: politiche pubbliche e modalità di intervento per il recupero, la valorizzazione e la gestione dei tracciati storici per lo sviluppo integrato del patrimonio e delle risorse locali";
- che, a tal fine, l'Ente si è dichiarato disponibile alla stipula di apposita Convenzione con l'Università;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Inquadramento

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione Operativa (di seguito, la "**Convenzione**").
2. L'Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca per la Pubblica Amministrazione, si impegna ad attivare n. 3 (tre) posti di Dottorato finanziati ai sensi del DM 351/2022.
3. I posti del Dottorato di Ricerca saranno messi a concorso dall'Università. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di dottorato, all'erogazione della borsa di studio e agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti e al Regolamento di Ateneo in materia. Le Parti convengono che la commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato potrà essere integrata da un rappresentante designato dall'Ente in qualità di membro aggiunto esperto nella materia oggetto del tema di ricerca della borsa. Le borse di studio saranno assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dei seguenti temi di ricerca:
 - a) "Infrastrutture urbane intelligenti e sostenibili nei borghi storici del Cratere sismico 2009: modelli e soluzioni a basso impatto ambientale per l'innovazione tecnologica nella realizzazione, manutenzione e gestione di reti e servizi nei centri storici" - Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (Ph.D.ICEAA);
 - b) "Borghi smart: innovazione tecnologica e digitale di reti e servizi a cittadini ed operatori economici per la gestione intelligente delle risorse e lo sviluppo sostenibile

del capitale territoriale del Cratere sismico 2009” - Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienze dell’Informazione (Doctoral Program in Information and Communication Technologies - ICT);

- c) “Mobilità lenta nel Cratere sismico 2009: politiche pubbliche e modalità di intervento per il recupero, la valorizzazione e la gestione dei tracciati storici per lo sviluppo integrato del patrimonio e delle risorse locali” ” - Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale (Ph.D.ICEAA);

citati in premessa, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo.

4. Il conferimento della borsa oggetto della presente Convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro né con l’Università, né con l’Ente pubblico convenzionato, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche.
5. L’Università e l’Ente si impegnano a definire il progetto formativo e di ricerca con apposito accordo.

Art. 2 – Oneri economici

1. Il costo al lordo degli oneri a carico dell’Università e del percipiente di n. 1 borsa di studio è di € 60.108,75 per il triennio.

Il costo al lordo degli oneri a carico dell’Università e del percipiente di n. 1 borsa di studio per ciascun anno di corso è di € 20.036,25, così determinato:

- importo della borsa € 16.243,00;
- contributi INPS € 3.793,25;

2. Gli altri costi previsti sono i seguenti:

- la maggiorazione del 50% della borsa per attività di ricerca svolta all’estero, per un minimo di sei mesi e un massimo di dodici mesi. Il costo della maggiorazione per ogni mese svolto all’estero è pari a € 835,00;
- il budget per l’attività di ricerca, nella misura del 10% della borsa, pari a € 4.875,00 per l’intero triennio.

Art. 3 – Oneri a carico dell’Università

1. L’Università assicura l’erogazione delle borse di studio, nella misura degli importi previsti al comma 1 dell’art. 2.
2. Qualora per Decreto Ministeriale l’importo della borsa di studio venisse maggiorato, l’Università si impegna a versare una ulteriore somma pari all’importo relativo alla suddetta maggiorazione.
3. Allo stesso modo l’Università si impegna a versare eventuali somme al fine di coprire maggiori oneri derivanti da inasprimenti fiscali.

Art. 4 - Copertura assicurativa

1. L’Università garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro infortuni e per responsabilità civile limitatamente alle attività didattiche e di ricerca che si riferiscono al dottorato svolte anche presso altre strutture.
2. L’Ente provvede a fornire i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari allo svolgimento delle attività di ricerca presso le proprie strutture e a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro del/della titolare della borsa.

Art. 5 - Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

1. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.
2. L'Università potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
3. L'Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili.

Art. 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né dell'Ente per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 7 - Riservatezza

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 5 e 6 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione, siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.
4. Le Parti si danno atto che dalle disposizioni del presente articolo non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ed accesso previsti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" (GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali forniti e/o raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di conclusione ed esecuzione della stessa.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate.

3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare.
4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici in esecuzione di obblighi di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue.
5. Il conferimento dei dati personali è indispensabile ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e il mancato conferimento preclude la conclusione della stessa.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione e sino all'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito per gli obblighi di archiviazione previsti dalla normativa vigente.
7. Le Parti dichiarano di garantirsi reciprocamente nonché di garantire agli interessati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal GDPR. Resta salvo il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.
8. L'Università, che fornirà al/alla Dottorando/a vincitore/vincitrice della borsa di studio copia della presente Convenzione, si impegna a far sottoscrivere allo/alla stesso/a la dichiarazione a non divulgare i dati personali delle Parti, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali, e la dichiarazione di impegno all'osservanza degli obblighi di riservatezza sanciti dalla Convenzione medesima. L'Università si impegna inoltre a trasmettere all'Ente tali dichiarazioni, unitamente ai dati personali dell'assegnatario/a della borsa di studio.
9. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:
 - quanto all'Università degli Studi dell'Aquila al link: <https://www.univaq.it/section.php?id=573>;
 - quanto all'Ente, sul sito web istituzionale, al link: <https://usrc.portaletrasparenza.net/privacy.html>

Con la sottoscrizione della presente Convenzione ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Art. 9 – Efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula della stessa e disciplina i rapporti tra le Parti per l'intera durata del Corso di Dottorato di Ricerca.

Art. 10 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia sarà competente il Foro Aquilano.

Art. 11 – Stipula della Convenzione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Si provvederà alla registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86 e del D.Lgs. n. 346 del 31/10/1990 (artt. 3, 55 e 58). Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. L'imposta di bollo è assolta a cura dell'Università.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, _____

Fossa, _____

Per l'Università degli Studi dell'Aquila

IL RETTORE

Prof. Edoardo Alesse

Per l'USRC – Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere

IL TITOLARE

Ing. Raffaello Fico
